

Con. N. 273/2018

n. 1/17 Conc. Prev.



N. 19/2018 Rep.

## TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

### SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Rita De Angelis	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 29 aprile 2017 ( e dunque, nei termini concessi a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F ), dalla società "EUROBIRRA S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Ferri n. 44, C.F./partita IVA: 01155160441, REA n. AP-116753;

Letto il decreto 11-19 maggio 2017 con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria delibazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina ( rectius, la conferma, essendovi stata già nomina in relazione al precedente concordato preventivo " con riserva " ) quale commissario giudiziale del Dott. Maurizio Viale con studio in Via Sicilia, n.1 - San Benedetto Del Tronto (0735/85855) e con la fissazione

dell'udienza del 5 ottobre 2017 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 10 novembre 2017 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177,178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 22 marzo 2018 alle ore 12,00;

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 28 febbraio 2018;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 dal Commissario Giudiziale, in data 12 marzo 2018;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 22 marzo 2018.

#### **O S S E R V A**

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.

In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.



In terzo luogo, pur essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, ma essendo stato introdotto per i concordati liquidatori il limite minimo di soddisfazione pari al 20% dell' ammontare dei crediti chirografari, la percentuale offerta non è irrisoria ( secondo le previsioni della ricorrente, prudenzialmente e motivatamente ridotte dal C.G., il piano prevede la ristrutturazione dei debiti mediante integrale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, in funzione della relativa liquidazione, con una gestione medio tempore di tipo provvisorio, a costi minimi, limitata al contratto di affitto di azienda stipulato con Cupra Bibite Srl ed a quello di locazione commerciale con Luxury Nails Srl ), senza suddivisione in classi, con copertura integrale delle spese di procedura, pagamento per intero di creditori privilegiati ed in prededuzione e pagamento parziale dei creditori chirografari, nella percentuale del 42,00%.

In quarto luogo, è esclusa per il Tribunale qualsiasi valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., essendo prevista una sorta di valutazione di convenienza solo nel caso, estraneo alla fattispecie in disamina, in cui vi siano dei creditori dissenzienti che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato



nonostante il dissenso predetto.

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dal Commissario Giudiziale nel parere depositato il 12 marzo 2018 e ribadito all'udienza del 22 marzo 2018;

Durante l'udienza del 22 marzo 2018 e anche nell'atto di costituzione depositato il 28.2.2018, la società debitrice ha insistito per la declaratoria di omologa del concordato, sussistendone i presupposti.

Il Commissario Giudiziale ha poi concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato preventivo in disamina.

Ritiene, poi, il Tribunale che l'alternativa del fallimento costituirebbe un'ipotesi sicuramente meno favorevole per il ceto creditorio, posto che, se da un lato il fallimento non garantirebbe soluzioni più favorevoli sotto il profilo della liquidazione delle attività, dall'altro lato esso comporterebbe tempi e costi sicuramente maggiori.



Per tutte le considerazioni esposte la proposta concordataria appare pertanto pienamente omologabile.

Quanto ai tempi di pagamento dei creditori ritiene il Tribunale che, in assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento attenga al giudizio di convenienza del concordato che, in mancanza di certezza sulla realizzazione futura dei pagamenti, è ora preclusa al Tribunale, tenendo conto del fatto che nel presente giudizio non risultano dedotte ipotesi liquidatorie alternative più brevi.

Inoltre, ad avviso del Collegio il tempo occorrente per il pagamento dei creditori va valutato più che altro nella fase esecutiva del concordato, poiché qualora il Commissario Giudiziale accertasse che il credito non è realizzabile, e che quindi "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 173 L.F. per la dichiarazione di fallimento, relazionando al Giudice Delegato che, esperite le opportune indagini, andrebbe a promuovere dal Tribunale detta declaratoria.

Per completezza, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a mente dell' art. 186 L.F.

Va altresì osservato che il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda di concordato, entro cui dovrebbe intervenire il decreto di omologazione (testo attuale dell'art. 181 L.F.), non risulta essere un termine perentorio, poiché la legge non commina alcuna sanzione di decadenza, perenzione o inammissibilità per l'inosservanza di esso.

Rileva il Tribunale che l'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il provvedimento di



omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze, anche se l'art. 185 L.F., per un chiaro difetto di coordinamento, seguita a stabilire che "dopo l'omologazione del concordato, il Commissario Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza (??) di omologazione". Pertanto, si ritiene necessario fissare, col presente decreto, solo un termine finale entro il quale i creditori vadano soddisfatti (salvo possibilità di proroga per giustificati motivi), di due anni dalla data del presente provvedimento: il commissario giudiziale dovrà comunicare con atto scritto alla società ed ai creditori l'avvenuta omologa del concordato preventivo e la durata dello stesso;

Rileva ancora il Tribunale che il concordato proposto dalla Società ricorrente è un concordato con cessione di beni e pertanto, ai sensi dell'art. 182 L.F. non abrogato, in quanto ancora compatibile con la nuova disciplina, il Tribunale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e di un Comitato dei Creditori, nonché a determinare "le altre modalità della liquidazione".

Dunque, va nominato un Liquidatore affinché provveda alla liquidazione dei beni ed alla riscossione dei crediti, con le forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose possibili e che garantiscano la concreta esecuzione del piano proposto dalla Società debitrice.

In proposito, corre l'obbligo di rammentare che è modificato l'orientamento in precedenza assunto dal



Tribunale, di nominare Liquidatore lo stesso Commissario Giudiziale, atteso che un autorevole quanto recente arresto giurisprudenziale ( Cass. 18.1.2013 n. 1237 ) ha affermato l' impossibilità di una nominare di tal fatta, per conflitto di interessi.

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 181 e 182 L.F. modificati dalla L. 14.5.2005, n° 80, dal D.Ls. 12.9.2007, n. 169, dalla L. 7.8.2012 n. 134 e dalla L. 132/2015;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla "EUROBIRRA S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Ferri n. 44, C.F./partita IVA: 01155160441, REA n. AP-116753;

2. Nomina Liquidatore nella persona dell' avv. Soraya Campisi con studio in C.So Vittorio Emanuele, N.21 - Ascoli Piceno (0736/251007)

3. Rimette al G.D. la nomina del Comitato dei Creditori;

4. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

Il Liquidatore prenderà in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli alla presenza del legale rappresentante della Società debitrice, e redigendo apposito verbale da depositare in Cancelleria.

Il Liquidatore provvederà a redigere e depositare in Cancelleria, entro tre mesi dalla accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti il debitore ed il commissario giudiziale, provvedendo altresì a comunicarlo tramite P.E.C. o, in caso ciò non



sia possibile, anche a mezzo fax, posta elettronica o per il tramite del portale dei fallimenti ai creditori.

Il Liquidatore provvederà, nel termine di due anni dalla data del presente decreto, e salvo proroga per giustificati motivi, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ai creditori, con le forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose e che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, comunque in ossequio al programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata.

Il Liquidatore acquisirà il parere del Comitato dei Creditori, del legale rappresentante della Società debitrice e del Commissario Giudiziale prima di procedere alle vendite di beni di qualsiasi tipo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, notiziandone comunque il Giudice Delegato, nelle relazioni periodiche.

Il Liquidatore procederà analogamente per la nomina dei coadiutori, ausiliari tecnici ed avvocati.

Il Liquidatore per l'anticipazione delle spese necessarie, utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, notiziandone i Commissari Giudiziali e previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua della spesa).

Il Liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente intestato alla procedura già acceso o su un altro, previa valutazione sulla convenienza delle condizioni praticate, dal quale il Liquidatore effettuerà i prelievi



necessari, informando tempestivamente e comunque trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto, al Presidente del Comitato dei Creditori, al legale rappresentante della società debitrice ed al Commissario Giudiziale il quale ultimo riferirà, se del caso, al Giudice Delegato.

Il Liquidatore depositerà in Cancelleria ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liquidazione (allegando un aggiornamento dell'elenco delle passività e dei riparti effettuati), contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Copia della relazione sarà comunicata dal Liquidatore al Comitato dei Creditori, al Commissario Giudiziale ed al legale rappresentante della società debitrice che potranno presentare osservazioni nel termine di giorni 10 dall'avvenuta comunicazione.

Il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano concordatario, ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da causa di prefazione ed al pagamento della percentuale promessa o almeno di una percentuale economicamente apprezzabile, ai creditori chirografari.

Il Liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, previa redazione di un piano di riparto da sottoporre al parere del Commissario Giudiziale e del comitato dei creditori e poi da depositare in cancelleria per l'esame del G.D., e



poi dandone comunicazioni ai creditori ed al legale rappresentante della debitrice, tenendo conto dei crediti accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale.

Il Liquidatore terrà conto delle spese di procedura già sostenute, e prevedibilmente da sostenere, che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, e, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, chiederà, se del caso, una integrazione di detto deposito al Tribunale, relazionando sul punto.

Il Liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario od assegno circolare, con successiva trasmissione al Commissario Giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione, relazionandone al Giudice Delegato.

Per i pagamenti di crediti contestati il Liquidatore provvederà a depositare gli importi richiesti, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

Analogamente il Liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

Lo svincolo delle somme depositate ai precedenti punti verrà disposto dal Giudice Delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla



definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

Delle operazioni di riparto eseguite il Liquidatore darà notizia al Giudice Delegato con apposite e documentate relazioni;

Il Liquidatore, esaurito l'incarico, presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F.

5. Autorizza il G.D. ad emettere - all' occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

6. Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018.

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi



IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini

Il Funzionario Giudiziario  
D<sup>ssa</sup> Adriana Cavoletti

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
Visto, depositato in cancelleria

29 MAR 2018

Il Funzionario Giudiziario  
D<sup>ssa</sup> Adriana Cavoletti

